



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 5/16

Dec. n. 11/16

Il giorno 24 maggio 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 28 aprile 2016, nei confronti di:

VOLPI Alessandro, nato a Lecce il 13.9.1990 ed ivi residente alla via Torre Mozza, SC/G, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "SALENTINO", con tessera n. 16103718 e licenza over 21 Enduro n. R01822;

incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 24 aprile 2016, alle ore 17.30, presso l'impianto di Castelnuovo della Daunia (FG) al termine della 3° prova

gara di campionato regionale enduro Puglia, il VOLPI Alessandro, insieme al padre VOLPI Luca, non tesserato, si recava in direzione di gara, ove quest'ultimo manifestava violentemente per la penalità inflitta al proprio figlio. In particolare, il VOLPI Luca, dopo aver preteso di prendere immediatamente visione di tutti gli atti di gara, inveiva contro il DdG Cosimo INDIVERI, contro il CdGD DE SANTIS Giuseppe, contro il presidente del MC FALCHI DAUNI, sig. FANELLI Salvatore e tutti i soci del moto club, lamentando un complotto nei confronti del figlio ed esclamando che: *“lo SPUTTANAMENTO non doveva essere fatto, poiché falso e frutto di un progetto prestabilito”*. Dopodiché il VOLPI Alessandro non si presentava alla premiazione facendo ritirare il trofeo da un altro pilota che glielo consegnava; non appena ricevutolo si presentava nel luogo ove si stava ancora svolgendo la premiazione e dinanzi al sindaco e ad un folto pubblico gettava violentemente il trofeo in vetro sul tavolo della premiazione, frantumandolo e rompendo anche altri trofei e pronunciando le seguenti parole: *“NON SO CHE FARE DI QUESTO PREMIO... GARA DI MERDA...POSTO DI MERDA... NON TORNERO' MAI PIU' QUI!”*»;

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 28.4.2016 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ il rapporto del C.d.G.D. DE SANTIS Giuseppe ed il rapporto del Direttore di Gara INDIVERI Cosimo;

✓ la lettera di chiarimenti, richiesti dal Procuratore federale, inviata dal C.d.G.D. DE SANTIS Giuseppe;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto VOLPI, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il termine delle ore 10.00 del 23.5.2016, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato non esercitava tale facoltà e, pertanto, nulla veniva depositato presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia.

Ciò premesso, il **Giudice Sportivo Nazionale**,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto il 24 aprile 2016, alle ore 17.30, all'esito della terza prova del campionato regionale enduro Puglia, svoltasi presso l'impianto di Castelnuovo della Daunia (FG), riferisce di fatti di estrema gravità, avendo tenuto l'incolpato, unitamente al di lui padre, Luca VOLPI, non tesserato, secondo la documentazione acquisita agli atti del procedimento, una condotta a dir poco scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile.

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle circostanze di tempo e di luogo, l'incolpato Alessandro VOLPI, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N. e che, allo stato, non risulta in alcun modo smentita da ulteriori acquisizioni probatorie. Invero, come è dato evincere dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini dallo stesso espletate ed acquisiti al fascicolo di ufficio, l'odierno incolpato, al termine della gara suddetta, si è recato in direzione gara, accompagnato dal padre e ha vibratamente protestato per la penalità inflittagli dai Funzionari F.M.I. per aver effettuato un non consentito taglio di percorso. Il disappunto espresso per tale circostanza, però, è stato espresso con veemenza e con modi certamente poco urbani, tanto da concretizzarsi in una vera e propria aggressione verbale nei confronti del D.d.G. Indiveri, del C.d.G.D. De Santis, del presidente del M.C. "Falchi Dauni" e dei presenti in loco. Il tutto con l'uso sconsiderato di una terminologia offensiva e scurrile, contraria ad ogni norma comportamentale, non solo dal punto di vista della giustizia sportiva. La condotta rilevante disciplinarmente da parte del VOLPI, inoltre, non si è arrestata nell'ambito di quanto avvenuto presso la direzione di gara, ma è continuata dopo che il trofeo (in vetro) spettantegli in occasione della premiazione, cui lo stesso volontariamente non

ha presenziato, (tanto che il predetto trofeo gli è stato consegnato da un altro conduttore), è stato dall'incolpato scaraventato su un tavolo, finendo, così, in frantumi. Il gesto appena descritto è stato, poi, accompagnato, dalle frasi poco edificanti pronunciate dal medesimo Alessandro VOLPI e riportate nel capo di incolpazione.

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata – come detto - dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta gara di Castelnuovo della Daunia del 24 aprile 2016, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dotati, come è noto, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede al pilota Alessandro VOLPI, odierno incolpato. Invero, sia il rapporto del C.d.G.d. De Santis che quello del D.d.G. Indiveri, descrivono il comportamento irrispettoso tenuto dal predetto VOLPI nei confronti degli stessi De Santis e Indiveri e agli altri soggetti citati, come avvenuto alla presenza di testimoni, tra cui i soci del M.C. “Falchi Dauni”.

II. Dagli atti citati, quindi, possono certamente desumersi delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, il quale, in ogni caso, è bene rilevarlo, nulla ha osservato in questa sede a sua (eventuale) discolpa, scegliendo deliberatamente la linea della non difesa. L'incolpato Alessandro VOLPI, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., e ciò in quanto, come già detto, ha tenuto un comportamento violante quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, nonché l'art. 19 R.d.G., avendo perpetrato una vera e propria aggressione nei confronti dei funzionari di Gara F.M.I. preposti alla manifestazione del 24 aprile 2016, più volte citata.

Inoltre, va evidenziato che contegni di tal tipo mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbe avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, allora, *ictu oculi*, da considerarsi particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in

comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva, seppure, come nel caso di specie, vi sia delusione a causa del fatto di aver subito una penalità. Se il VOLPI è stato ritenuto responsabile di un taglio di percorso e di conseguenza gli sia stata applicata la penalità prevista dal regolamento di specialità, evidentemente è perché una infrazione vi è effettivamente stata e non certo perché (come, invece, è stato dichiarato dal padre del pilota incolpato, Luca VOLPI) era stato “ordito un complotto” contro l’incolpato medesimo.

III. Ciò posto, Alessandro VOLPI, odierno incolpato, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere (le norme del R.d.G. violate dal VOLPI prevedono come sanzione massima addirittura la radiazione), va punito con l’applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possa perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui egli potrebbe eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque – conto della incensuratezza dell’incolpato Alessandro VOLPI, non essendovi precedenti a suo carico, applica allo stesso la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell’art. 29 R.d.G., nella misura di anni 1 (uno), con fine pena per il 24 maggio 2017.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 29 e 80 del R.d.G. , dichiara:

VOLPI Alessandro, nato a Lecce il 13.9.1990 ed ivi residente alla via Torre Mozza, SC/G, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. “SALENTINO”, con tessera n. 16103718 e licenza over 21 Enduro n. R01822;

responsabile dell’illecito contestatogli, e, per l’effetto, gli applica, ai sensi dell’art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per anni 1 (uno), con fine pena il 24 maggio 2017.

Depositata il 24 maggio 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Volpi Alessandro;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Puglia;
- Moto Club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.